



COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 62 del 17/10/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024: STANZIAMENTO RISORSE VARIABILI, FONDO PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) E FORMULAZIONE LINEE D'INDIRIZZO PER LA TRATTATIVA.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciassette del mese di Ottobre con inizio alle ore 11:00, presso la sede del Municipio di piazza Donatori di Sangue n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione comunale e provinciale, si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra partecipano i seguenti assessori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
BERNARDI GIOVAN BATTISTA	Sindaco	SI
BERNARDI GIOVANNI PIETRO	Vice Sindaco e Assessore	SI
BOTTANELLI STELLA	Assessore	NO

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza – con funzioni consultive e referenti Il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi che, eseguito il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024: STANZIAMENTO RISORSE VARIABILI, FONDO PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) E FORMULAZIONE LINEE D'INDIRIZZO PER LA TRATTATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale, n.33 del 27.12.2023 ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.36 del 27.12.2023 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.1 del 4.1.2024 avente per oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione (peg) 2024/2026 ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e degli art. 1 e 2 del d.p.r. 24 giugno 2022 n. 81.”;

RICHIAMATI, nello specifico:

- l’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l’art. 40, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest’ultimo prevede;

PREMESSO che l’articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

VISTO l’art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone: 1. *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”*;

EVIDENZIATO che il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 per il personale non dirigente all’art. 79 – Fondo risorse decentrate – Costituzione - prevede:

- comma 1 lett. d): *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali”*;
- comma 7: *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;
- comma 5: *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza de- gli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023”*;

DATO ATTO che, in relazione a quanto stabilito dall’art. 2 del nuovo CCNL, gli Enti del comparto sono stati chiamati ad applicare tutti gli istituti con contenuto economico;

CONSIDERATO CHE le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente sono attualmente regolate dall’articolo 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 che suddividono tali risorse in:

- “risorse stabili” (art. 67 cc. 1 e 2 del CCNL 21.5.2017, come già previsto dall’art. 31 comma 2 del CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 67 c. 3 lett. h) e i) c. 4, c. 5 lett. b) e c. 6 del CCNL 21.05.2018) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
- “risorse variabili a destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

VISTI:

- il comma 2 dell’art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all’ultimo periodo stabilisce *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette *“Il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

RICHIAMATO l’art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018;

CONSIDERATO CHE l’incremento di cui al suddetto art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., a tenore delle quali - a decorrere dal 1° gennaio 2017 - l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, fatte salve le espresse disposizioni derogatorie riportate dalla legge o dai CCNL del comparto Funzioni locali;

VISTO l’art. 79 comma 3 del CCNL 2019/2021 che dispone: *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziante ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

RILEVATO, inoltre, che in relazione a quanto stabilito dall’art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto – in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018:

- le risorse decentrate variabili di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022;
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

PRECISATO CHE:

- lo stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e che lo stesso stanziamento:
 - ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021;
 - è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo – come sopra riportato – al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;
- l'Amministrazione ritiene di avvalersi della facoltà in specie;

CONSIDERATO che il monte salari del personale per l'anno 2018 di questo Comune, come evincibile dai dati approvati dall'Unione dei Comuni della Valsaviore - Ente cui fino al 2020 era assegnato il personale oggi in servizio presso il Comune di Berzo Demo - con Deliberazione n.65 del 14/12/2020, risultava pari a complessivi € 262.500,00 e che, pertanto, lo 0,22% di detto monte salari che il Comune, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente è pari a complessivi:

TABELLA 1
€ 577,50

RITENUTO:

- di confermare lo stanziamento di risorse variabili ai sensi dell'art.79, comma 2, lett. c), del CCNL 2019/21, riconducibili alle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva già adottate e/o che comunque l'Amministrazione intende intraprendere ed attuare ex novo nel corso del presente esercizio finanziario, specificandosi che in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c, del CCNL stesso (potenziamento dei servizi di controllo per la sicurezza urbana e stradale), nella seguente misura (*ex art. 67 comma 3 lettera i) CCNL 2016/18*):

TABELLA 2
€ 12.889,54

- di integrare le risorse variabili ai sensi dell'art.79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019/21, dei risparmi di spesa dell'anno precedente derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999 e accertati a consuntivo, nella seguente misura (*ex art. 67, co. 3 lett. e) CCNL 2016/2018*):

TABELLA 3
€ 822,00

RITENUTO, altresì, di adottare, quale modalità di computo del salario accessorio del Segretario comunale (valore complessivo delle voci di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, eventuale maggiorazione della posizione ed eventuale galleggiamento) entro il limite posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (c.d. "tetto 2016"), quella fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato nel "Conto annuale", ribadita anche nell'ultima rilevazione e anche a valle della pronuncia della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, che prevede di computare il Segretario Comunale "omogeneizzando" i valori tra di due anni posti a raffronto (2016 e anno corrente), in sostanza mettendo a raffronto l'accessorio del Segretario del 2016 e quello dell'anno corrente rapportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell'anno corrente nonché computando il costo del segretario come "sedia fredda", cioè considerandolo come presente anche in eventuali periodi di assenza/scavalco. Questo in modo da evitare che una percentuale di convenzione accresciuta nel tempo porti l'Ente a superare il limite, seppure con valori di accessorio simili, con ricadute negative sul fondo o

sul budget degli incarichi di EQ. A tal fine, in misura prudenziale per un futuro prossimo in cui presso l'Ente dovesse prendere servizio un Segretario di fascia A in sede unica, si ritiene di determinare le somme da destinare alla remunerazione delle suddette voci stipendiali del Segretario Comunale nell'importo di seguito rappresentato, a tal fine partecipando che trattasi di un valore alla data odierna meramente teorico e senza concreta corrispondenza nei fatti:

TABELLA 4	
€ 30.000,00	

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 23.11.2023 con la quale sono stati determinati i criteri per la graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) all'interno dell'Ente e relativa attribuzione alle Aree affidate e ritenuto in questa sede di precisarne gli importi relativi, come di seguito rappresentato:

TABELLA 5		
Incarichi di Elevata Qualificazione (EQ): retribuzione di posizione e risultato		
€ 41.875,00		
Retribuzione di posizione EQ		
€ 33.500,00		
di cui	€ 12.000,00	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
	€ 12.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
	€ 9.500,00	AREA TECNICA
Retribuzione di risultato EQ		
€ 8.375,00		
di cui	€ 3.000,00	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
	€ 3.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
	€ 2.375,00	AREA TECNICA

RITENUTO di dotare il Fondo 2024 per le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche - ex art.45 D.Lgs n.36/2023 - fermo restando che le stesse non concorrono ai fini del calcolo del limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

TABELLA 6	
Incentivi per funzioni tecniche € 20.000,00	

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 17 Ottobre 2022 ad oggetto "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. n. 223 del 20 Marzo 1967", cui ha fatto seguito la Circolare 118/2022, con la quale è stato definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste, a tal fine erogando apposite somme in favore degli Enti Locali per l'attuazione di detta misura, determinata per questo Ente nella misura di € 1.683,60;

DATO ATTO CHE, per l'implementazione delle azioni previste nell'ambito dell'integrazione dell'ANPR con le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste, questo Comune ha attivato un apposito modulo del software gestionale in dotazione all'Ente, dietro pagamento di un importo di € 1.220,00 IVA compresa;

RITENUTO, condividendo a tal proposito l'auspicio formulato da ANUSCA, di destinare le somme residue del contributo erogato dal Ministero dell'Interno alla remunerazione delle attività garantite dal personale dipendente dell'Ente nell'ambito dell'implementazione delle attività di integrazione dell'ANPR con le liste elettorali e i dati relativi all'iscrizione nelle stesse, determinate nell'importo di € 219,60 che, al netto delle spese per oneri previdenziali ed assistenziali € 39,51 ed IRAP € 14,10, ammonta ad:

TABELLA 7
165,99 €

DATO ATTO CHE detta somma è esclusa dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, nelle relazioni illustrativa e tecnica al D. Lgs. 75/2017, e anche dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni n. 26/2014, 20/2017 e n. 23/2017, trattandosi di risorse derivanti da un fondo di natura comunitaria;

CONSTATATO che gli oneri rivenienti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra trovano copertura negli stanziamenti di spesa del Bilancio di previsione 2024/26 - iscritti in corrispondenza dell'annualità 2024 - destinati al pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale dipendente, nonché dei relativi oneri riflessi;

RILEVATO che in tutte le fattispecie contemplate nel presente atto la competenza a deliberare deve essere ricondotta all'organo esecutivo, in forza del combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI MANIFESTARE** la volontà di alimentare il Fondo per le risorse decentrate - anno 2024 con le modalità e nelle misure indicate in preambolo e dettagliatamente indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
3. **DI FORMULARE SPECIFICHE LINEE D'INDIRIZZO** alle quali, in sede di trattativa per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il periodo di riferimento, la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi:
 - la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come definiti dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale;
 - con riferimento ai principali istituti giuridici si dà indicazione di dare applicazione all'istituto delle indennità e dei compensi delle situazioni rientranti nelle previsioni del CCNL e definendo importi e criteri generali per la loro attribuzione;
 - valorizzare la performance con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale di ciascuna risorsa umana rispetto agli obiettivi assegnati, comunque nel rispetto della disciplina di settore;
 - prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art.84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrono - anche in parte - le condizioni previste dal CCNL stesso;
 - prevedere i criteri utili all'eventuale disconoscimento di differenziale stipendiale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 ss., CCNL 2019-2021, provvedendo al finanziamento in

misura non superiore allo 0.55 del monte salari dell'anno 2018, come quantificato alla relativa tabella riportata in preambolo;

4. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo, oltre ad oneri riflessi, trova copertura mediante imputazione sugli stanziamenti dei Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2024/26, con specifico riferimento al corrente esercizio finanziario 2024 e saranno oggetto di impegno in sede di contrattazione definitiva;
5. **DI PRECISARE** che l'incremento delle risorse di cui al punto 2 del presente deliberato è condizionato al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in particolare dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, evidentemente laddove applicabile e non derogato dalle disposizioni contrattuali richiamate, stabilendo, al contempo che, laddove emerga lo sfioramento del tetto stabilito, le risorse individuate verranno proporzionalmente riparametrate al ribasso al fine di consentirne il rispetto;
6. **DI DARE ATTO** che il Fondo per gli Incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) è definito secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Incarichi di Elevata Qualificazione (EQ): retribuzione di posizione e risultato		
€ 41.875,00		
Retribuzione di posizione EQ		
€ 33.500,00		
di cui	€ 12.000,00	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
	€ 12.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
	€ 9.500,00	AREA TECNICA
Retribuzione di risultato EQ		
€ 8.375,00		
di cui	€ 3.000,00	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
	€ 3.000,00	AREA AMMINISTRATIVA
	€ 2.375,00	AREA TECNICA

7. **DI PRECISARE** che spetta alla Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL, autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, salvo parere favorevole dell'Organo di revisione contabile dell'Ente;
8. **DI DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
9. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni da quelli di pubblicazione all'albo pretorio.
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica nonché all'ufficio ragioneria e personale, per l'adozione degli adempimenti di competenza;
11. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21/10/2024 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69-Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*).

Lì, 21/10/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 21/10/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
